

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N.

118

Data

1 8 NOV. 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA PATTUIZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE PER I SINGOLI INCARICHI.

L'anno duemila VENTIDUE il giorno 18 del mese di NOVEMBRE alle ore 9.30 regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	CASCINI VINCENZO	Sindaco	X	
2	IMPIERI FRANCESCA	Vice Sindaco	X	
3	SANSONI RAFFAELA	Assessore	X	
4	GRECO EUGENIO	Assessore	X	
5	CARROZZINO MARCO	Assessore	X	

Presiede il Dott. Vincenzo Cascini nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Antonio Marino.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

X del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

X del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dal Responsabile del Settore AMMINISTRATIVO avente ad oggetto: APPROVAZIONE DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA PATTUIZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE PER I SINGOLI INCARICHI.

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a. del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. Manutentivo ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- b. del parere favorevole del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 147-bis, del D.Lgs n. 267/2000 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dal Responsabile del Settore AMMINISTRATIVO avente ad oggetto: APPROVAZIONE DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA PATTUIZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE PER I SINGOLI INCARICHI.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.)

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai Capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 TUEL

**Proposta di Delibera di Giunta Municipale dell'Assessore al
Contenzioso Avv. Eugenio Greco**

OGGETTO: APPROVAZIONE DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA PATTUIZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE PER I SINGOLI INCARICHI.

Premesso che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50 prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano *“agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali.”*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:

/ 1.- in un arbitrato o in una conciliazione,

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo,

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”,

Considerato che l'affidamento di tali servizi legali deve avvenire, comunque, *“nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,”*, in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

Richiamate le Linee Guida dell'Anac n. 12/2018 in materia di affidamento dei servizi legali;

Richiamato il paragrafo 3.1.3 delle Linee Guida dell'Anac che prevede, tra le migliori pratiche per assicurare l'effettività del principio di pubblicità e trasparenza nell'affidamento dei servizi legali, la costituzione di un elenco di professionisti , preceduto da un avviso pubblico , pubblicato sul sito istituzionale del Comune, senza però limiti temporali o quantitativi, eventualmente prevedendo la sua trasmissione al Consiglio dell'Ordine del Tribunale del circondario dove ha sede l'Amministrazione;

Considerato che i compensi legali da applicare ai sensi del D.M. n.55/2014, nel contenzioso gestito da questo Comune, sono sempre inferiori alle soglie comunitarie indicate nella norma sopra riportata;

Richiamata la Sentenza della Sezione V, della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019, n.C-264/2018 che ha chiarito che l'affidamento fiduciario di un incarico di patrocinio legale è compatibile con l'ordinamento comunitario (art.47, della Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, in materia di diritto di difesa, nonché l' art.24, comma 2, della Costituzione) e che pertanto i principi di cui all'art.4 del D.L/vo n.50/2016, richiamati dall'art.17, del medesimo decreto , devono essere coordinati, in sostanza, con il diritto di difesa, diritto di rango primario, che implica che l'individuazione dell'avvocato è *"caratterizzato dalla libera scelta del difensore"* , tanto più – precisa la sentenza della CGUE – che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale non essendo connesso ad un bisogno predeterminato dalla pubblica amministrazione , ma ha natura episodica e sovente, deve essere effettuato tenendo conto della natura decadenziale dei termini processuali, rende difficile la sua compatibilità con una procedura di stampo selettivo;

Ritenuto opportuno in ossequio al principio di economicità , che governa, ai sensi dell'art.4, del D.Lgs. n.50/2016, anche la materia degli incarichi di patrocinio legale, tanto più che questo Comune versa in dissesto finanziario,

indicare dei criteri generali per la determinazione dei compensi per gli incarichi;

Visto l'art.2, del D.L. n.223/2006 (cosiddetto Decreto Bersani) che ha abrogato l'obbligatorietà delle tariffe minime per le attività libero professionali;

Visto il sistema introdotto dall'art. 9 del d.l. 1/2012 (cosiddetto Decreto liberalizzazioni), in base al quale risultano abrogate le tariffe professionali regolamentate dal sistema ordinistico ed il compenso spettante al professionista è oggetto di libera determinazione tra le parti al momento del conferimento dell'incarico, con obbligo del professionista di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, ivi compresa la misura del compenso attraverso un preventivo di massima;

Considerato che, il nuovo ordinamento della professione forense approvato con la legge 31.12.2012, n.247, ha introdotto la seguente disciplina (art. 13):

"2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi e' libera. E' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”;

Ritenuto, pertanto, che pur essendo libera la pattuizione dei compensi con gli avvocati, al fine di garantire l'ottimizzazione della spesa pubblica ed il principio della sana gestione finanziaria, appare opportuno introdurre dei criteri generali cui l'attività gestionale del responsabile del settore deve fare riferimento per la concreta determinazione del compenso, con ciò rendendo note a tutti i professionisti interessati a rappresentare e difendere in giudizio il comune di Belvedere Marittimo le regole preventive cui l'ufficio si atterrà nella contrattazione del compenso, componente fondamentale del contratto di patrocinio, anche nell'ottica del principio della trasparenza sostanziale finalizzata a prevenire fenomeni di favoritismo e corruzione;

Considerato di dover determinare, comunque, un tetto massimo alla misura del compenso che può essere pattuito dal responsabile del Settore con i professionisti incaricati, fissandolo nella misura risultante dall'applicazione dei valori minimi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 e delle seguenti percentuali di riduzione:

per cause fino a 5.200 davanti al Giudice di Pace: **riduzione 10 %;**

per cause fino al 5.200: **riduzione del 20%**

per cause tra euro 5.201 e euro 52.000: **riduzione 25%;**

per cause tra euro 52.001 ed euro 520.000 (e per quelle di valore indeterminato): **riduzione 30 %;**

per cause di valore superiore ad euro 520.000: **riduzione del 40% sugli importi determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 55/2014;**

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in premessa esplicitati, che qui si intendono riportati e trascritti:

- 1) di impartire apposita direttiva al Responsabile del Settore amministrativo per dare attuazione alla presente deliberazione, predisponendo un avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli avvocati, che deve essere pubblicato all'albo pretorio *on line*, sul profilo committente dell'apposita sotto-sezione di "amministrazione trasparente" e trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Paola, dando atto che l'avviso pubblico non dovrà avere limiti temporali e quantitativi;
- 2) Specificare che l'Ente, nel caso di controversie che richiedono figure professionali di elevata specializzazione, può affidare incarichi a professionisti non iscritti in elenco;
- 3) Stabilire che il compenso professionale per i legali incaricati della rappresentanza in giudizio del comune nelle cause di natura civile, amministrativa e tributaria deve essere pattuito per iscritto tra il professionista incaricato ed il responsabile del Settore titolare dei poteri dirigenziali ex art. 107 del tuel, nel rispetto dell'art. 13 della legge 31.12.2012, n.247, nel contratto d'opera professionale;
- 4) Stabilire che la misura del compenso complessivo —ferma restando la libertà di determinazione della relativa misura, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012- non può, comunque, essere superiore ad un importo pari al valore stabilito dai valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio, diminuito delle seguenti percentuali:
 - per cause fino a 5.200 davanti al Giudice di Pace: **riduzione 10%**;
 - per cause fino al 5.200 : **riduzione del 20%**,
 - per cause tra euro 5.201 e euro 52.000:**riduzione 25%**;
 - per cause tra euro 52.001 ed euro 520.000 (e per quelle di valore indeterminato): **riduzione 30 %**;per cause di valore superiore ad euro 520.000: **riduzione del 40% sugli importi determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 55/2014;**



COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

OGGETTO: APPROVAZIONE DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA PATTUIZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE PER I SINHOLI INCARICHI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore AMMINISTRATIVO in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 16/11/2022

Il Responsabile del Settore
DANIELE RONTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 18/11/2022

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

► Il Presidente
Dott. Vincenzo Cascini

► Il Segretario Comunale
DOTT. Antonio Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 10 NOV. 2022

► Il Responsabile
DANIELE PONTE

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 18 NOV. 2022

► Il Responsabile
DANIELE PONTE

È copia conforme all'originale.

Data

► Il Responsabile
.....

